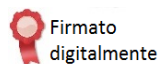


Pubblicato il 06/06/2019

N. 03617/2019 REG.PROV.PRES.
N. 06773/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 6773 del 2019, proposto da Gianpiero Nuccio, rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dall'avv. Antonio Zimbardi (cod. fisc.: ZMBNTN83T07E791C), dall'avv. Arianna Coppola (cod. fisc.: CPPRNN85M48H501C), dall'avv. Emanuele Condò (cod. fisc.: CNDMNL82D06H501B) e dall'avv. Giuseppe Castellano (cod. fisc.: CSTGPP84D20H501K), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via Livorno, n. 6, e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del D.M. n. 214 del 12/04/2019 nella parte in cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,

Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria degli ammessi al corso di formazione della procedura concorsuale, indetta con D.M. n. 284 del 19/12/2018 e scelta sede;

- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.Vista l'istanza depositata in data 4.6.2019, con cui il ricorrente, dopo aver premesso che il presente ricorso è stato interposto avverso la graduatoria finale del concorso *de quo*, approvata con D.M. n. 214 del 12.4.2019, chiede di poter essere autorizzato ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 4°, cpa, rappresenta gravi difficoltà per poter notificare ad almeno uno dei suddetti controinteressati, pur essendosi tempestivamente attivato per il reperimento degli indirizzi degli stessi presso la P.A.;

2.Ritenuto che, ai fini della tempestività del ricorso, ai sensi dell'art. 41, 1° comma, cpa, il termine per l'impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria decorre dalla data della pubblicazione dello stesso, ai sensi dell'art.41, comma 2°, cpa e dell'art. 7, comma 3°, ultimo inciso, del D.P.R. del 10/01/1957 n. 3 (*“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*), poiché la pubblicazione viene a determinare una presunzione di conoscenza del provvedimento amministrativo;

Ritenuto che, nella specie, risultano adeguatamente comprovati i presupposti di fatto, relativi alle oggettive difficoltà riscontrate nel reperimento dell'indirizzo di almeno un controinteressato, ai fini dell'accoglimento della presente istanza (vedasi istanza di accesso del 31.5.2019);

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei

controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque), decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro i successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione;

3. Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* su Internet del Ministero della Difesa, sussistono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, quali quelli di :

- effettuare la pubblicazione entro il giorno 10.6.2019;
- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che, comunque, anche in caso di eventuale concessione della proroga giustificata dei termini sopra indicati, alla data di scadenza del termine decadenziale per l'impugnativa della graduatoria *de qua*, ai sensi dell'art. 29 cpa ed all'art. 41, comma 2°, cpa, dovrà essere regolarmente avvenuta la pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a, pena l'inammissibilità del presente ricorso;

4.Ritenuto che, in caso di riscontro dell'istanza di accesso del 31.5.2019, mediante la consegna dell'indirizzo di almeno un controinteressato, inserito in graduatoria ai sensi dell'art. 41, 1° comma, cpa, al ricorrente rimane, comunque, la facoltà di effettuare la notifica ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale, ove lo ritenga opportuno per ragioni di celerità;

P.Q.M.

autorizza il ricorrente, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a provvedere alla notifica del presente ricorso, interposto anche avverso la graduatoria del concorso *de quo*, nei sensi e nei termini indicati nella parte motiva della presente Ordinanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 luglio 2019, ore di rito.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 5 giugno 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO